

SETTORE

ADEMPIMENTI

IL DIRITTO CCIAA 2021

RIFERIMENTI

- Art. 18, Legge n. 580/93
- Art. 28, DL n. 90/2014
- Art. 9-ter, DL n. 73/2021
- DDMM 21.4.2011, 8.1.2015, 12.3.2020 e 21.12.2020
- Note MISE 22.12.2020, n. 286980 e 2.7.2021, n. 201219

IN SINTESI

Il versamento del diritto CCIAA 2021 da parte di società di capitali e di persone, imprese individuali, cooperative, consorzi, società semplici, società tra avvocati e soggetti iscritti esclusivamente al REA usufruisce della proroga al 15.9.2021 senza alcuna maggiorazione prevista ai fini delle imposte derivanti dal mod. REDDITI 2021.

La proroga interessa, in particolare, i “soggetti ISA”.

Il diritto dovuto, il cui importo è confermato nella misura fissata per il 2014, ridotto del 50%, va determinato considerando anche la maggiorazione deliberata dalla singola CCIAA (pari al 20% per la generalità delle CCIAA e del 70% per le CCIAA della Regione Sicilia).

SERVIZI COLLEGATI

settimanaprofessionale

SO
fisco
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

Le imprese iscritte alla CCIAA sono tenute, ai sensi dell'art. 18, Legge n. 580/93, al versamento del diritto annuale.

Con riguardo al diritto CCIAA dovuto per il 2021 va evidenziato che il MISE, con la Nota 22.12.2020, n. 286980, ha confermato le medesime misure previste per il 2014, ridotte del 50%.

Si rammenta che per la determinazione ed il versamento di quanto dovuto sono applicabili modalità differenziate per le imprese **già iscritte al Registro Imprese all'1.1.2021 ovvero che si iscrivono nel corso del 2021**.

Impresa	Importo dovuto	Modalità e termine di versamento
Già iscritta all'1.1.2021	È calcolato, a seconda dei casi, in misura fissa o in percentuale sul fatturato IRAP 2020	Unica soluzione: <ul style="list-style-type: none"> tramite mod. F24 ovvero on-line tramite pagoPa; entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Che si iscrive dall'1.1.2021	È dovuto in misura fissa	<ul style="list-style-type: none"> Allo sportello CCIAA o tramite mod. F24; entro 30 giorni dalla presentazione alla CCIAA della domanda di iscrizione / annotazione. <p>Il versamento è effettuato, generalmente, in via telematica contestualmente alla domanda di iscrizione presentata tramite "ComUnica".</p>

SOGGETTI OBBLIGATI

L'obbligo riguarda i seguenti soggetti.

- **imprese individuali, società semplici, società di capitali / di persone, cooperative** e società di mutuo soccorso, **consorzi / società consortili**, enti pubblici economici, aziende speciali e consorzi tra enti territoriali, GEIE e **società tra avvocati** ex D.Lgs. 96/2001
- **società tra professionisti (STP)**, come specificato dal MISE nella Nota 17.7.2013, n. 120930
- **soggetti iscritti esclusivamente al REA**, quali, ad esempio, associazioni, enti non profit, fondazioni, comitati, enti religiosi
- imprese in **amministrazione straordinaria** "*almeno sino a quando viene autorizzato l'esercizio d'impresa*" (Circolare Ministero delle Attività produttive 30.1.2004, n. 546959 e sentenza CTR Lombardia 24.7.2013, n. 88/73/13)
- imprese in **liquidazione volontaria**
- imprese in **concordato preventivo / amministrazione controllata**
- imprese **inattive** successivamente alla data di iscrizione nel Registro Imprese
- **PMI innovative**

DECESSO TITOLARE IMPRESA INDIVIDUALE

In caso di **decesso del titolare di un'impresa individuale**, come specificato dal Ministero delle Attività produttive nella Circolare 24.7.2001, n. 3520/C



"l'ultimo anno in cui si è obbligati al versamento del diritto corrisponde all'anno del decesso del titolare. Il pagamento ... è a carico degli eredi, salvo rinuncia all'eredità o accettazione della stessa con il beneficio dell'inventario".

SOGGETTI ESONERATI

Non sono tenuti a versare il diritto CCIAA i seguenti soggetti.

RIPRODUZIONE VIETATA

- **imprese dichiarate fallite o in liquidazione coatta amministrativa nel 2020** a meno che le stesse non siano state autorizzate all'esercizio provvisorio dell'attività
- **imprese individuali cessate nel 2020** che hanno presentato richiesta di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30.1.2021.



Come affermato dalla CTP di Caltanissetta nella sentenza 30.1.2017, n. 1122/01/17, "la sola cessazione dell'attività a cui non abbia fatto seguito la domanda di cancellazione" non consente di fruire dell'esonero dal versamento del diritto annuale

- **società ed enti** che hanno **approvato il bilancio finale di liquidazione nel 2020** ed hanno presentato richiesta di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30.1.2021
- cooperative sciolte nel 2020 per provvedimento dell'Autorità governativa ex art. 2545-septiesdecies, C.c.
- **start-up innovative** / incubatori certificati ex art. 25, DL n. 179/2012 (l'esonero opera dall'iscrizione nella Sezione speciale del Registro Imprese e non oltre il quinto anno)

MISURA DEL DIRITTO 2021

Il diritto annuale è dovuto nella misura individuata dal MISE con un apposito Decreto, che può essere aggiornata al verificarsi di variazioni significative del fabbisogno di finanziamento delle CCIAA. Considerato anche il perdurare della situazione di crisi economica, negli ultimi anni tale facoltà non è stata utilizzata; in particolare dal 2012 al 2014 sono state confermate le misure definite per il 2011 con il Decreto 21.4.2011.

Per le annualità successive, nelle more del riordino del sistema delle Camere di commercio, l'art. 28, comma 1, DL n. 90/2014, pur confermando la **misura del diritto annuale applicabile per il 2014**, ha previsto una **riduzione graduale pari, dal 2017, al 50%**.

In particolare, l'art. 1, DM 8.1.2015 ha stabilito che:



"le misure del diritto annuale dovuto, a decorrere dall'anno 2015, ... sono determinate applicando le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del decreto ... 21 aprile 2011 ... con l'aggiornamento dinamico di tutti i riferimenti e termini temporali indicati e con le riduzioni percentuali dell'importo da versare disposte dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90".

Come specificato dal MISE nella citata Nota n. 286980:



*"in assenza di nuovi interventi normativi la variazione del fabbisogno camerale è irrilevante ai fini della determinazione del **diritto annuale 2021**; pertanto il decreto 8 gennaio 2015 dispone **riduzioni** delle misure del diritto annuale **in misura pari** a quelle legislativamente previste anche per gli anni successivi e quindi del **50% a partire dal 2017**".*

Alla luce di quanto sopra si evince quindi che, per il 2021, il diritto CCIAA è **confermato nella misura prevista per il 2014**, ridotto del 50%.

Diritto CCIAA 2021

Misure stabilite per il 2014 - 50%

Come accennato, il diritto annuale 2021:

- è determinato in **misura fissa** ovvero in **misura percentuale sul fatturato IRAP 2020** a seconda della tipologia di soggetto obbligato;
- è differenziato a seconda che il soggetto **risulti già iscritto** al Registro Imprese / REA **all'1.1.2021** ovvero **si iscriva nel corso del 2021**.



L'obbligo di versamento decorre dalla data di iscrizione e non da quella di inizio dell'attività, come specificato dal Ministero delle Attività produttive nella citata Circolare n. 546959.

RIPRODUZIONE VIETATA

Per effetto di quanto disposto dall'art. 18, comma 10, DL n. 580/93, la singola CCIAA può prevedere il versamento di una **maggiorazione, fino ad un massimo del 20%**, applicabile dopo la determinazione del diritto dovuto. In particolare le **CCIAA autorizzate all'incremento** del diritto annuale sono individuate dal MISE, per il triennio 2020 - 2022, con il Decreto 12.3.2020.



Le CCIAA della Regione Sicilia sono state autorizzate dal MISE, con il Decreto 21.12.2020, ad incrementare di un ulteriore 50% la misura del diritto CCIAA, con la conseguenza che la maggiorazione risulta pari al 70%.

Regione	Provincia	Sigla	CCIAA accorpata	Maggiorazione
Valle d'Aosta	Aosta	AO	---	20%
Piemonte	Torino	TO	---	20%
	Cuneo	CN	---	20%
	Vercelli	VC	CCIAA BI-VC-NO-VB	20%
	Verbanio Cusio Ossola	CB	sede: VC	20%
	Biella	BI		20%
	Novara	NO		20%
	Alessandria	AL	CCIAA Alessandria-Asti	20%
	Asti	AT	sede: AL	20%
Lombardia	Varese	VA	---	20%
	Como	CO	Como-Lecco	20%
	Lecco	LC	sede: CO	20%
	Sondrio	SO	---	20%
	Bergamo	BG	---	20%
	Brescia	BS	---	20%
	Milano	MI	CCIAA MI-LO-MB	20%
	Iodi	LO	sede: MI	20%
	Monza e Brianza	MB	sede: MI	20%
	Mantova	MN	---	20%
	Cremona	CR	---	20%
	Pavia	PV	---	20%
Trentino Alto Adige	Bolzano	BZ	---	20%
	Trento	TN	---	20%
Veneto	Treviso	TV	camera accorpata	20%
	Belluno	BL	camera accorpata	20%
	Verona	VR	---	20%
	Vicenza	VI	---	20%
	Padova	PD	---	20%
	Venezia	VE	CCIAA Venezia-Rovigo	20%
	Rovigo	RO	sede: VE	20%
Friuli Venezia Giulia	Udine	UD	camera accorpata	20%
	Pordenone	PN	camera accorpata	20%
	Trieste	TS	camera accorpata	20%
	Gorizia	GO	camera accorpata	20%
Liguria	Genova	GE	---	20%
	Savona	SV	CCIAA Riviera di Liguria	20%
	Imperia	IM	sede: SV	20%
	La Spezia	SP	sede: SV	20%

Emilia Romagna	Parma	PR	---	20%
	Piacenza	PC	---	20%
	Reggio Emilia	RE	---	20%
	Modena	MO	---	20%
	Bologna	BO	---	20%
	Ravenna	RA	---	20%
	Ferrara	FE	---	20%
	Forlì Cesena	FC	CCIAA della Romagna	20%
	Forlì	FO	CCIAA della Romagna	20%
	Rimini	RN	sede: FC	20%
Toscana	Lucca	LU	---	20%
	Pisa	PI	---	20%
	Massa Carrara	MS	---	20%
	Prato	PO	CCIAA Pistoia - Prato	20%
	Pistoia	PT	sede: PO	20%
	Firenze	FI	---	20%
	Arezzo	AR	CCIAA Arezzo-Siena	20%
	Siena	SI	sede: AR	20%
	Livorno	LI	camera accorpata	20%
	Grosseto	GR	camera accorpata	20%
Umbria	Perugia	PG	camera accorpata	20%
	Terni	TR	camera accorpata	20%
Marche	Ancona	AN	CCIAA delle Marche	20%
	Pesaro Urbino	PU	sede: AN	20%
	Pesaro	PS	sede: AN	20%
	Macerata	MC	sede: AN	20%
	Fermo	FM	sede: AN	20%
	Ascoli Piceno	AP	sede: AN	20%
Lazio	Viterbo	VT	---	20%
	Rieti	RI	---	20%
	Roma	RM	---	20%
	Latina	LT	CCIAA Frosinone Latina	20%
	Frosinone	FR	sede: LT	20%
Abruzzo	L'Aquila	AQ	CCIAA del Gran Sasso	20%
	Teramo	TE	sede: AQ	20%
	Chieti	CH	CCIAA Chieti-Pescara	20%
	Pescara	PE	sede: CH	20%
Molise	Campobasso	CB	camera accorpata	20%
	Isernia	IS	camera accorpata	20%
Campania	Caserta	CE	---	20%
	Avellino	AV	---	20%
	Benevento	BN	---	20%
	Napoli	NA	---	20%
	Salerno	SA	---	20%
Puglia	Foggia	FG	---	20%
	Bari	BA	---	20%
	Taranto	TA	---	20%
	Brindisi	BR	---	20%
	Lecce	LE	---	20%

RIPRODUZIONE VIETATA

Basilicata	Potenza	PZ	camera accorpata	20%
	Matera	MT	camera accorpata	20%
Calabria	Cosenza	CS	---	20%
	Catanzaro	CZ	---	20%
	Crotone	KR	---	20%
	Vibo Valentia	VV	---	20%
	Reggio Calabria	RC	---	20%
Sicilia	Messina	ME	---	70%
	Palermo	PA	camera accorpata	70%
	Enna	EN	camera accorpata	70%
	Catania	CT	CCIAA Sud Est Sicilia	70%
	Ragusa	RG	sede: CT	70%
	Siracusa	SR	sede: CT	70%
	Trapani	TP	---	70%
	Agrigento	AG	---	70%
Sardegna	Caltanissetta	CL	---	70%
	Sassari	SS	---	20%
	Nuoro	NU	---	20%
	Cagliari	CA	CCIAA Cagliari-Oristano	20%
	Oristano	OR	sede: CA	20%



Con riferimento alla suddetta Tabella, va considerato che nel campo *codice ente* del mod. F24:

- per le **CCIAA accorpate**, va riportata **la sigla della Provincia in cui la CCIAA accorpata ha sede** (ad esempio, per la CCIAA Alessandria - Asti, poichè la sede è Alessandria, va indicato "AL" sia per la CCIAA di Alessandria che di Asti);
- per le **CCIAA con indicazione generica "camera accorpata"** è necessario **verificare presso la competente CCIAA** la sigla della Provincia da riportare.

SOGGETTI GIÀ ISCRITTI ALL'1.1.2021

Per tali soggetti il diritto è in misura fissa o percentuale a seconda della relativa natura giuridica.



In caso di passaggio da una forma giuridica soggetta al diritto in misura fissa ad una soggetta al diritto in misura percentuale o viceversa, il diritto è dovuto in base alla situazione all'1.1.2021.

Diritto dovuto in misura fissa

Il diritto è dovuto **in misura fissa** per i seguenti soggetti:

Soggetto iscritto alla CCIAA all'1.1.2021		Importo dovuto
Impresa individuale (*)	iscritta nella sezione ordinaria del Registro Imprese	€ 100
	iscritta / annotata nella sezione speciale del Registro Imprese	€ 44
Soggetto iscritto esclusivamente al REA		€ 15
Società semplice	Agricola. È considerata agricola la società semplice iscritta nella sezione speciale del Registro Imprese relativa alle "imprese agricole / imprenditori agricoli", ancorché nella denominazione non sia esplicitamente contenuta l'indicazione di "società agricola".	€ 50
	non agricola	€ 100
Società tra avvocati		€ 100

(*) anche in regime dei minimi / forfetari

Per le **società semplici agricole / non agricole e le società tra avvocati**, che rientrerebbero tra i soggetti per i quali il diritto è dovuto in misura percentuale, è confermata l'operatività, anche per il 2021, della disposizione transitoria in base alla quale il diritto è individuato in un importo corrispondente alla misura fissa (ovvero 50% della stessa) prevista per il primo scaglione di fatturato.

Diritto dovuto in misura percentuale sul fatturato IRAP

Per **società di persone** (snc e sas), **società di capitali** (spa, sapa, srl) nonché **cooperative e consorzi** il diritto è dovuto in misura percentuale sul fatturato IRAP 2020, applicando le seguenti aliquote differenziate per scaglioni.

Scaglioni di fatturato IRAP 2020		Misure fisse / aliquote
oltre €	fino a €	
0	100.000	€ 200 (fisso)
100.000	250.000	€ 200 + 0,015% di quanto eccedente € 100.000
250.000	500.000	€ 222,50 + 0,013% di quanto eccedente € 250.000
500.000	1.000.000	€ 255 + 0,010% di quanto eccedente € 500.000
1.000.000	10.000.000	€ 305 + 0,009% di quanto eccedente € 1.000.000
10.000.000	35.000.000	€ 1.115 + 0,005% di quanto eccedente € 10.000.000
35.000.000	50.000.000	€ 2.365 + 0,003% di quanto eccedente € 35.000.000
oltre 50.000.000		€ 2.815 + 0,001% di quanto eccedente € 50.000.000 (fino a un massimo di € 40.000)



La **riduzione del 50%**, come desumibile dalla citata Nota n. 286980, è applicabile anche:

- alla **misura fissa** prevista per la **prima fascia di fatturato** e pertanto qualora lo stesso non sia superiore a € 100.000 il diritto annuale dovuto è pari a **€ 100**;
- all'**importo massimo da versare** (€ 40.000) e pertanto *“in nessun caso l'importo da versare sarà superiore a € 20.000,00”*.

Per l'individuazione del **fatturato IRAP**, desumibile dal mod. IRAP 2021:

- **non rilevano i maggiori ricavi dichiarati al fine di migliorare il proprio ISA**, secondo quanto precisato dal MISE nella Circolare 3.3.2009, n. 19230 con riferimento agli studi di settore.



Le società di persone che determinano la base imponibile IRAP con il metodo fiscale ex art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97 devono scomputare i maggiori ricavi ISA dall'ammontare dei ricavi che concorre alla formazione del valore della produzione;

- va fatto riferimento ai **seguenti righi del mod. IRAP 2021** (analoghi a quelli del modello dello scorso anno).

Società di persone	Soggetti	Righi mod. IRAP 2021 fatturato IRAP 2020
	Società che applica il metodo fiscale ex art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97	IP1 (esclusi i maggiori ricavi ISA)
	Società che applica il metodo da bilancio ex art. 5, D.Lgs. n. 446/97	IP13 + IP17
	Società / ente esercente in via esclusiva e prevalente l'assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari (c.d. holding industriale)	IP13 + IP17 + IP18
	Società in regime forfetario (ad esempio, società agricola che applica il regime ex art. 56-bis, TUIR)	IP47
	Società esercente attività agricola	IP52

Società di capitali	Banca e altro soggetto finanziario	IC15 + IC18
	Società / ente esercente in via esclusiva e prevalente l'assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari (c.d. holding industriale)	IC1 + IC5 + IC15
	Impresa di assicurazione	Voci I.1 + I.3 + II.1 + II.4 di Conto economico
	Società in regime forfetario (ad esempio, società sportiva dilettantistica in regime ex Legge n. 398/91)	Somma ricavi delle vendite e delle prestazioni e altri ricavi / proventi ordinari rappresentati nelle scritture contabili ex artt. 2214 e seg., C.c.
	Altro soggetto	IC1 + IC5



Per i soggetti che **compilano più sezioni** dello stesso quadro **ovvero più quadri** del mod. IRAP è necessario **sommare i valori** riportati nelle diverse sezioni e nei diversi quadri.

I **Confidi e le società di comodo** per la determinazione del diritto devono tener conto delle precisazioni fornite dal MISE nella Circolare 29.4.2008, n. 3317 nonché nella citata Circolare n. 19230.

Confidi	Va fatto riferimento alla voce M031 di Conto economico "corrispettivi per le prestazioni di garanzia" .
Società di comodo	Non vanno considerati, ai fini dell'individuazione del fatturato IRAP, i dati riportati nella Sezione III del quadro IS .

Unità locali / sedi secondarie

Il diritto annuale va corrisposto anche per ciascuna **unità locale / sede secondaria** del soggetto iscritto al Registro Imprese in misura pari:

- al **20% di quanto dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di € 200**;
- a **€ 110** (€ 55 considerando la riduzione del 50%) per le unità locali / sedi secondarie di imprese aventi sede all'estero.



Per le **unità locali** di soggetti iscritti **esclusivamente al REA non è dovuto** alcun importo a titolo di diritto CCIAA.

Determinazione dell'importo dovuto – arrotondamenti

Il diritto annuale va versato arrotondando il relativo importo **all'unità di euro**.

L'**arrotondamento va effettuato soltanto al termine delle operazioni di calcolo**, nel corso delle quali invece gli importi vanno mantenuti con 5 cifre decimali (arrotondandoli in base al sesto decimale).

A tal fine, tenendo conto anche della riduzione del 50% prevista per il 2021, è necessario procedere come segue.

1	Determinare l'importo dovuto per la sede legale , sommando gli importi corrispondenti agli scaglioni di fatturato, mantenendo 5 decimali.
2	Individuare quanto dovuto per le eventuali unità locali / sedi secondarie. L'importo riferito a ciascuna unità / sede, mantenuto nelle 5 cifre decimali, va moltiplicato per il numero di unità / sedi.

3	Sommare l'importo del diritto riferito alla sede legale con quello relativo alle unità locali / sedi secondarie, mantenuto nelle 5 cifre decimali, applicare la riduzione del 50% e calcolare l'eventuale maggiorazione prevista dalla CCIAA, mantenendo 5 decimali.
4	Arrotondare l'importo ottenuto all'unità di euro. A tal fine è necessario dapprima arrotondare gli importi al centesimo di euro (sulla base del terzo decimale, ossia a seconda che lo stesso sia pari o inferiore a 4 ovvero pari o superiore a 5), e successivamente arrotondarli all'unità di euro (sulla base delle cifre decimali, a seconda che siano inferiori, pari o superiori a 50 centesimi).

Esempio 1

La Pioppi srl, soggetta agli ISA, presenta il mod. IRAP 2021 così compilato.



Sez. I	IC1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.715.800,00
Imprese industriali e commerciali	IC2 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	98.500,00
	IC3 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	,00
	IC4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	,00
	IC5 Altri ricavi e proventi	193.350,00
	IC6 Totale componenti positivi	2.007.650,00

Ai fini della determinazione del diritto CCIAA 2021 vanno considerati i righe IC1 e IC5.

Fatturato IRAP 2020	rigo IC1 € 1.715.800 + rigo IC5 € 193.350 € 1.909.150
Diritto CCIAA 2021	fino a € 1.000.000 € 305,00 + da € 1.000.001 a € 1.909.150 (909.150 x 0,009%) € 81,8235 Totale € 386,8235 Riduzione 50% (386,8235 x 50%) € 193,41175 Totale al netto riduzione (386,8235 – 193,41175) € 193,41175 → 193,41 → 193 L'importo da versare entro il 15.9.2021 è pari a € 193.

Esempio 2

Con riferimento all'esempio 1 si ipotizzi che la società, oltre alla sede principale, disponga di 1 unità locale.

Il diritto CCIAA 2021 va determinato come segue.

Diritto CCIAA 2021	Sede principale € 386,8235 Unità locale (386,8235 x 20%) € 77,3647 Totale € 464,1882 Riduzione 50% (464,1882 x 50%) € 232,0941 Totale al netto riduzione (464,1882 - 232,0941) € 232,0941 → 232,09 → 232 L'importo da versare entro il 15.9.2021 è pari a € 232.
---------------------------	---

Esempio 3

La Abeti srl avente esercizio coincidente con l'anno solare e soggetta agli ISA, con sede legale a Pisa (maggiorazione 20%) e 2 unità locali site nella medesima provincia, presenta il mod. IRAP 2021 così compilato.

Sez. I	IC1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.321.500,00
Imprese industriali e commerciali	IC2 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	217.200,00
	IC3 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	,00
	IC4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	,00
	IC5 Altri ricavi e proventi	416.340,00
	IC6 Totale componenti positivi	3.955.040,00

Il diritto CCIAA 2021 va determinato come segue:

Fatturato IRAP 2020	rigo IC1	€ 3.321.500 +
	rigo IC5	€ 416.340
		€ 3.737.840
Diritto CCIAA 2021	Sede principale	fino a € 1.000.000 € 305,00 + da € 1.00.001 a € 3.737.840 (2.737.840 x 0,009%) <u>€ 246,4056</u> € 551,4056
	Unità locali	551,4056 x 20% x 2 € 220,56224
	Totale (551,4056 + 220,56224)	€ 771,96784
	Riduzione 50% (771,96784 x 50%)	€ 385,98392
	Totale al netto riduzione (771,96784 – 385,98392)	€ 385,98392
	Maggioraz. 20% (385,98392 + 385,98392 x 20%)	€ 463,18070 → 463,18 → 463
	L'importo da versare entro il 15.9.2021 è pari a € 463.	

Esempio 4

La Faggi & Tigli sas, soggetta agli ISA, con sede a Parma, determina la base imponibile ex art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97 (metodo fiscale) e presenta il mod. IRAP 2021 così compilato.

ISA: ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI		
	Maggiori ricavi	Maggiori compensi
	1	2
Sez. I		
Società commerciali art. 5-bis D.Lgs. n. 446 del 1997		
IP1 Ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g) del TUIR	3.310,00	,00
IP2 Variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt. 92, 92-bis e 93 del TUIR		8.200,00
IP3 Contributi erogati in base a norma di legge		,00
IP4 Totale componenti positivi		720.500,00

Il diritto CCIAA 2021 va determinato come segue.

Fatturato IRAP 2020	rigo IP1	€ 712.300 -
	maggiori ricavi ISA	€ 3.310
		€ 708.990
Diritto CCIAA 2021	Poiché la società ha dichiarato maggiori ricavi ISA per € 3.310, essendo tale importo incluso a rigo IP1 lo stesso non va considerato ai fini dell'individuazione della base imponibile per la determinazione del diritto annuale.	
	fino a € 500.000	€ 255,00 +
	da € 500.001 a € 708.990 (208,990 x 0,010%)	€ 20,899
	Totale	€ 275,899
	Riduzione 50% (275,899 x 50%)	€ 137,9495
	Totale al netto riduzione (275,899 - 137,9495)	€ 137,9495
	Maggioraz. 20% (137,9495 + 137,9495 x 20%)	€ 165,5394 → 165,54 → 166
	L'importo da versare entro il 15.9.2021 è pari a € 166.	

Esempio 5

La Salici & Larici sas, soggetta agli ISA, con sede legale a Torino (maggiorazione 20%) ha optato per la determinazione della base imponibile IRAP ex art. 5, D.Lgs. n. 446/97 (metodo da bilancio) e presenta il mod. IRAP 2021 così compilato.

ISA: ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI		
	Maggiori ricavi	Maggiori compensi
	1	2
Sez. II		
Società commerciali e finanziarie art. 5 e art. 6, comma 9, D.Lgs. n. 446 del 1997		
IP13 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.100,00	,00
IP14 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		16.000,00
IP15 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		,00
IP16 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		,00
IP17 Altri ricavi e proventi		17.000,00
IP18 Interessi attivi e proventi assimilati		,00
IP19 Totale componenti positivi		358.000,00

Ai fini della determinazione del diritto CCIAA 2021 vanno considerati i righi IC1 e IC5.

	Fatturato IRAP 2020	rigo IP3 € 325.000 rigo IP17 € 17.000 € 342.000 I maggiori ricavi ISA (€ 6.100 non ricompresi a rigo IP13) non influenzano il fatturato rilevante per la determinazione del diritto annuale.
	Diritto CCIAA 2021	fino a € 100.000 € 200,00 + da € 100.001 a € 250.000 (150.000 x 0,015%) € 22,50 da 250.001 a 342.000 (92.000 x 0,013%) € 11,96 Totale € 234,46 Riduzione 50% (234,46 x 50%) € 117,23 Totale al netto riduzione (234,46 - 117,23) € 117,23 Maggioraz. 20% (117,23 + 117,23 x 20%) € 140,676 → 141 L'importo da versare entro il 15.9.2021 è pari a € 141.

SOGGETTI ISCRITTI NEL CORSO DEL 2021

Il diritto CCIAA dovuto per il 2021 dalle **nuove imprese / nuove unità locali** di imprese già esistenti che si iscrivono al Registro Imprese dall'1.1.2021 nonché dai nuovi soggetti che si iscrivono al REA da tale data è pari alla misura prevista per il 2014 ridotta del 50%.

Soggetto iscritto alla CCIAA all'1.1.2021 (*)		Importo dovuto
Impresa individuale (**)	iscritta nella sezione ordinaria del Registro Imprese	€ 100
	iscritta / annotata nella sezione speciale del Registro Imprese	€ 44
Soggetto iscritto esclusivamente al REA		€ 15
Altro soggetto (cooperative e consorzio, srl, spa, sapa, snc, sas)		€ 100
Società semplice	agricola	€ 50
	non agricola	€ 100
Società tra avvocati		€ 100

(*) per le unità locali è previsto il versamento di un ammontare pari al 20% di quanto dovuto per la sede principale e pari a € 55 per le unità locali / sedi secondarie di imprese aventi sede all'estero

(**) piccolo imprenditore, artigiano, coltivatore diretto e imprenditore agricolo

Il diritto annuale è **dovuto in misura intera** anche qualora l'iscrizione intervenga in corso d'anno; lo stesso non è infatti frazionabile in rapporto ai mesi di iscrizione nell'anno.



Le unità locali / sedi secondarie **iscritte dal 2.1.2021 sono escluse dal calcolo del diritto dovuto per il 2021** (il versamento richiesto al momento dell'iscrizione).

In caso di cancellazione dal 2.1.2021, il diritto 2021 va comunque calcolato in quanto va fatto riferimento alla situazione all'1.1.2021.

MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO

Il diritto annuale va versato alla competente CCIAA in relazione alla Provincia in cui ha **sede l'impresa all'1.1.2021** (per le società iscritte successivamente va fatto riferimento alla sede alla data di iscrizione). Peraltro, in caso di:

- imprese con **unità locali** / sedi secondarie situate in **Province diverse** da quella della sede principale, il versamento va effettuato alla competente **CCIAA con riferimento a ciascuna unità locale / sede secondaria**;
- **trasferimento della sede** in altra Provincia, il diritto è dovuto alla CCIAA competente in relazione al **luogo in cui si trova la sede all'1.1.2021**, a prescindere dalla data del trasferimento.



Le imprese **iscritte dall'1.1.2021** che entro il 31.12.2021 si **trasferiscono in altra Provincia** devono effettuare il versamento alla **CCIAA di prima iscrizione**.

Le modalità di versamento sono differenziate a seconda che il soggetto sia già iscritto al **Registro Imprese all'1.1.2021** ovvero **si iscriva nel corso del 2021**.

Soggetti già iscritti all'1.1.2021

Per tali soggetti il versamento va effettuato in unica soluzione (non può essere rateizzato), utilizzando:


- il mod. F24;
- i servizi online “pagoPA”.

Nel mod. F24, nella sezione “*IMU ed altri tributi locali*”, vanno riportati i seguenti dati.

codice ente	sigla automobilistica della CCIAA a cui il pagamento è riferito
codice tributo	3850
anno di riferimento	2021



Quanto dovuto a titolo di diritto annuale **può essere compensato** con i crediti relativi ad imposte, tributi e contributi eventualmente disponibili.



Con riferimento all'esempio 5 per il versamento del diritto 2021 pari a € 141 dovuto alla CCIAA di Torino il mod. F24 va compilato come segue.

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI						IDENTIFICATIVO OPERAZIONE													
codice ente/ codice comune		Rasseg.	Immob. versati	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	ratazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati					importi a credito compensati				
TO							3850		2021	141.00									
delazione										141.00H					SALDO (G-H)				
TOTALE G															141.00				



Per le società con **esercizio non coincidente con l'anno solare** l'“*anno di riferimento*” corrisponde a quello per il quale si versa il primo acconto sulle imposte sui redditi.

Così, ad esempio, per la srl con esercizio 1.8.2020 – 31.7.2021, sul mod. F24 relativo al versamento del diritto CCIAA effettuato entro il 31.1.2022 va indicato l'anno "2021".

Il versamento tramite il servizio “pagoPA” richiede l’accesso al sito Internet <http://dirittoannuale.camcom.it> nel quale è possibile determinare anche l’importo dovuto. A tal fine è necessario:

- inserire il codice fiscale dell'impresa, per la quale il sistema verifica la sussistenza di una casella PEC (salvo che per i soggetti non obbligati alla PEC);
- inserire un'eventuale secondo indirizzo di posta elettronica (non certificata) e il dato riferito al fatturato 2020;
- utilizzare gli appositi pulsanti, presenti nella schermata dei risultati del calcolo, qualora si intenda ricevere via mail i dettagli del calcolo e/o effettuare il pagamento direttamente online;
- selezionare "Paga online", scegliendo il servizio di pagamento (di regola tramite carta di credito o, qualora consentito dalla banca, con addebito diretto sul c/c).

Soggetti iscritti nel Registro Imprese / REA nel corso del 2021

Le imprese che si sono iscritte / annotate o si iscriveranno / annoteranno nel 2021 sono tenute al versamento del diritto annuale utilizzando una delle seguenti modalità:

- **contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione** / annotazione, richiedendo l'addebito automatico se la pratica è presentata mediante "ComUnica" o direttamente alla CCIAA;
- **entro 30 giorni** dalla presentazione della domanda di iscrizione / annotazione, tramite il mod. F24.

TERMINI DI VERSAMENTO

Per i soggetti già iscritti al Registro Imprese all'1.1 il versamento va effettuato, secondo quanto disposto dal citato Decreto 21.4.2011, *"entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi"*.

Per il diritto CCIAA 2021 ai fini del versamento va considerata la **proroga al 15.9.2021** disposta dall'art. 9-ter introdotto in sede di conversione del DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis", a favore dei **soggetti ISA** (Informativa SEAC [27.7.2021, n. 228](#)). Infatti, come confermato dal MISE nella Nota 2.7.2021, n. 201219



"la proroga ... si applica anche al versamento del diritto annuale per l'anno 2021 effettuato dai contribuenti rientranti nell'ambito di applicazione della norma ... ivi compresi i soggetti REA eventualmente rientranti in tali fattispecie".

Soggetti interessati dalla proroga

Sono interessati dalla proroga coloro che contestualmente:

- dichiarano **ricavi / compensi non superiori a € 5.164.569**;
- esercitano un'attività d'impresa / lavoro autonomo per la quale è stato approvato il relativo ISA, a **prescindere dall'applicazione o meno dello stesso**.

Al sussistere di tali condizioni, la proroga **opera anche** nei confronti dei **soggetti che per il 2020**:

- adottano il regime dei **minimi / forfetari**;
- dichiarano una **causa di esclusione dagli ISA**.

Per i predetti soggetti il diritto CCIAA 2021 va versato **entro il 15.9.2021 senza alcuna maggiorazione**. Non è possibile differire il versamento nei 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.



Il DL n. 183/2020, c.d. "Decreto Milleproroghe", ha esteso le semplificazioni previste in materia di approvazione del bilancio, consentendo ai **soggetti IRES di approvare il bilancio 2020 entro 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio (Informativa SEAC [3.3.2021, n. 71](#)), con **conseguente "slittamento" del versamento** delle imposte.

Il citato art. 9-ter, che dispone la proroga al 15.9.2021, fa riferimento ai versamenti *"che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021"*. Ciò comporta che **possono fruire della stessa**, anche relativamente al diritto CCIAA 2021, le **"società di capitali ISA" che hanno approvato il bilancio nel mese di aprile / maggio / giugno** (o successivamente in seconda convocazione).

Soggetti non interessati dalla proroga

I **soggetti non interessati dagli ISA**, quali:

- imprenditori agricoli titolari **esclusivamente di reddito agrario**;
- soggetti che hanno conseguito **ricavi di ammontare superiore a € 5.164.569**;

non possono beneficiare della proroga e pertanto dovevano effettuare il versamento del diritto CCIAA 2021 entro il **30.6** ovvero entro il **30.7.2021** con la **maggiorazione dello 0,40%**.

Per le **società di capitali "non ISA"** che hanno **approvato il bilancio**:

- **ad aprile / maggio** il versamento doveva essere effettuato entro il 30.6 / 30.7.2021 (+ 0,40%);
- **nel mese di giugno** il versamento del diritto CCIAA sarebbe scaduto il 31.7. Tuttavia posto che tale termine cade di sabato, slitta al 2.8 per il quale opera la c.d. "proroga di Ferragosto". Di conseguenza il versamento va effettuato entro il 20.8 / 20.9.2021 (+ 0,40%).

Società con esercizio non coincidente con l'anno solare

Per le società con esercizio non coincidente con l'anno solare il **termine di versamento** del diritto annuale, al pari delle altre imposte, è **collegato con il mese di chiusura dell'esercizio**. Per tali soggetti, come ribadito dal Ministero delle Attività produttive nella Circolare 20.6.2005, n. 3587/C



“vi è concordanza tra l'anno di riferimento del diritto annuale e l'anno di riferimento del primo acconto delle imposte”

con la conseguenza che il **diritto annuale è commisurato al fatturato dell'esercizio precedente**. In particolare, tenendo conto dei termini di versamento del primo acconto delle imposte dirette, il diritto CCIAA va corrisposto entro:

- **l'ultimo giorno del sesto mese** successivo a quello di chiusura dell'esercizio;
- **l'ultimo giorno del mese successivo** a quello di approvazione del bilancio, se l'approvazione è effettuata oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Alla luce di quanto sopra, i termini di versamento possono essere così sintetizzati.

Soggetto		Termine di versamento	
Imprese individuali (compresi i contribuenti minimi / forfetari) Imprenditori agricoli Società di persone Società semplici (agricole e non) Società tra avvocati Soggetti iscritti al REA		Soggetti no ISA	30.6.2021 30.7.2021 + 0,40% (*)
		Soggetti ISA	15.9.2021
Società di capitali con esercizio coincidente con l'anno solare	con bilancio approvato ad aprile / maggio	Soggetti no ISA	30.6.2021 30.7.2021 + 0,40% (*)
	con bilancio approvato a giugno	Soggetti no ISA	20.8.2021 20.9.2021 + 0,40% (*)
	con bilancio approvato ad aprile / maggio / giugno	Soggetti ISA	15.9.2021

(*) da sommare al diritto dovuto, arrotondata al centesimo di euro

REGIME SANZIONATORIO

La misura delle sanzioni, individuata dall'art. 4, DM n. 54/2005, è differenziata a seconda che il versamento sia tardivo / omesso, come di seguito evidenziato.

Violazione		Sanzione
Versamento tardivo	• effettuato entro 30 gg dalla scadenza	10%
Versamento omesso	• effettuato oltre 30 gg dalla scadenza • effettuato in parte, limitatamente a quanto non versato	dal 30% al 100%



Per individuare la scadenza di versamento utile per stabilire la sanzione applicabile, per i soggetti “no ISA” è opportuno considerare il termine breve del 30.6 / 20.8.2021.

Per i soggetti ISA che beneficiano della proroga il termine è rappresentato dal 15.9.2021.

Va evidenziato che **non** è considerato **omesso** il versamento, effettuato entro la scadenza prevista, a favore di una **CCIAA non competente**.



Per effetto di quanto stabilito dall'art. 24, comma 35, Legge n. 449/97, alle **imprese non in regola con il diritto CCIAA non viene rilasciata la certificazione camerale** a partire dall'1.1 dell'anno successivo.

VERSAMENTI PARZIALI

In caso di **versamento parziale** del diritto annuale effettuato oltre il termine di scadenza, compreso quello effettuato senza applicazione dello 0,40%, il MISE con la Circolare 22.10.2013, n. 172574, superando l'orientamento espresso nella citata Circolare n. 3587/C, ha chiarito che essendo lo

stesso assimilato ad un versamento insufficiente, la **sanzione** (ad esempio, del 30%) è **applicabile sulla sola differenza tra quanto dovuto** (diritto più maggiorazione) e **quanto versato**.

Così, ad esempio, nel caso di versamento di € 1.000 entro 30 giorni dal termine previsto, senza la maggiorazione dello 0,40%, la sanzione è applicata sulla differenza tra quanto dovuto a titolo di diritto e maggiorazione (€ 1.004) e l'importo versato (€ 1.000).

VIOLAZIONI FORMALI

Non sono sanzionabili le violazioni formali quali, ad esempio, errata indicazione, nel mod. F24, del codice tributo / codice fiscale / sigla della provincia / anno di competenza del diritto.

RAVVEDIMENTO

L'omesso / insufficiente versamento del diritto camerale può essere sanato con il **ravvedimento entro 1 anno** dalla scadenza e prima che la violazione sia constatata.

Si rammenta che a seguito della modifica, ad opera del DL n. 185/2008, della misura delle sanzioni applicabili in caso di ravvedimento rispettivamente ad 1/12 del minimo (2,5%) e ad 1/10 del minimo (3%), secondo quanto specificato dal MISE nella Nota 30.12.2008, n. 62417, e confermato nella citata Circolare n. 172574, la stessa **non aveva**



“un automatico effetto di modifica del ... articolo 6 del DL n. 54/2005, il quale fissa in una fonte normativa, di per sé autonoma, le sanzioni applicabili”.


Peraltro anche **le modifiche** apportate alla disciplina del ravvedimento dalla **Finanziaria 2015 non influiscono sulla regolarizzazione in esame**.

Sul punto lo stesso Ministero, nella Nota 6.2.2015, n. 16919, ha precisato che:

- le lett. b-bis) e b-ter) del comma 1 dell'art. 13, riguardando i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, *“non risultano applicabili al diritto annuale”*;
- relativamente alle lett. a-bis) e b-quater) del citato comma 1, è confermata la posizione espressa nella Nota n. 62417 e nella Circolare n. 172574, e pertanto le relative novità *“non hanno un automatico effetto”* sulla disciplina del ravvedimento in materia di diritto annuale.

Con riferimento alle violazioni relative al diritto in esame, nella *“Guida al versamento del Diritto Annuale 2021”* pubblicata dalla CCIAA di Prato si riscontra espressamente **l'impossibilità di avvalersi del ravvedimento “breve”**, con applicazione della sanzione dallo 0,1% all'1,4% entro i successivi 14 giorni.

È quindi opportuno verificare presso la competente CCIAA l'esistenza di particolari istruzioni al riguardo.

Importi dovuti in caso di ravvedimento	
Diritto annuale	
Interessi calcolati a giorni (0,05% dall'1.1.2020; 0,01% dall'1.1.2021)	
Sanzione ridotta nella misura del:	
<ul style="list-style-type: none"> • 3,75% (30% x 1/8) se il pagamento è eseguito entro 30 giorni dalla scadenza • 6% (30% x 1/5) se il pagamento è eseguito oltre 30 giorni ed entro 1 anno dalla scadenza 	
	In merito si evidenzia che è opportuno verificare presso la competente CCIAA la misura delle sanzioni applicabili, in quanto si ravvisano comportamenti difformi tra le diverse CCIAA.

Gli importi dovuti per il ravvedimento (diritto annuale, interessi e sanzione ridotta) devono essere **versati contestualmente** ai fini del perfezionamento dello stesso; come specificato nella citata

Circolare n. 3587/C, ciò significa che il versamento va **eseguito “con un unico modello F24 nel medesimo giorno”**.

Per il pagamento di quanto dovuto nella Sezione “*IMU e altri tributi locali*” del mod. F24 devono essere riportati i seguenti codici tributo, indicando quale periodo di riferimento va indicato l'anno cui si riferisce il versamento.

Importo da versare	Codice tributo	Anno di riferimento
diritto dovuto	3850	2021
interessi	3851	
sanzioni	3852	



Le somme dovute per il ravvedimento del diritto CCIAA (interessi e sanzione ridotta), come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 23.5.2003, n. 115/E, **non possono essere compensate** con i crediti a disposizione.

RIMBORSO DEL DIRITTO ANNUALE

In caso di versamento del **diritto non dovuto** (ad esempio, a causa di un “doppio” versamento) **ovvero in misura superiore** è possibile alternativamente:

- **compensare** quanto non dovuto, nel mod. F24, con altri tributi / importi dovuti a titolo di diritto annuale;
- presentare una **richiesta di rimborso**, utilizzando un apposito modulo, **entro 24 mesi dalla data del versamento** (a pena di decadenza), allegando la documentazione necessaria a comprovare la non sussistenza dell'obbligo di versamento o le eventuali somme versate oltre il dovuto.

Si consiglia di verificare presso la competente CCIAA il modulo utilizzabile nonché la modalità di presentazione della richiesta (e-mail / a mezzo posta / invio telematico, ecc.).



Il rimborso è consentito esclusivamente per quanto versato utilizzando il codice tributo “3850” (non è possibile utilizzare in compensazione i maggiori versamenti a titolo di sanzioni / interessi).

